



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale,

composto dai seguenti magistrati:

Roberto Bichi Presidente est.

Serena Baccolini Giudice

Laura Massari Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80677/2012 promossa da:

con il patrocinio

dell'avv. GUARISO ALBERTO e dell'avv. NERI LIVIO
(NRELVI73P16F205H) VIALE REGINA MARGHERITA, 30 20122
MILANO; elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA 30
MILANO presso il difensore

ATTORE

contro



COMUNE MILANO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO e dell'avv. SURANO MARIA RITA (SRNMRT48E62F205S) VIA ANDREANI, 10 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA ANDREANI, 10 20122 MILANO

CONVENUTO

MINISTRO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

CONVENUTO contumace

Oggetto: riconoscimento di cittadinanza

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Il P.M: "esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso", Milano 23/1/2015 Il Procuratore della Repubblica Aggiunto, Piero Forno.



In fatto e in diritto

1. Con atto di citazione notificato il 15 novembre 2012

ha convenuto in giudizio avanti questo Tribunale il Comune di Milano, esponendo che:

è nato a Milano il giorno 1994 (cfr. certificato di nascita e certificazione Ospedale "Vittore Buzzi" sub docc.1 e 2);

è figlio dei signori

Manila, nelle Filippine) e |

nella città di Gubat, nelle Filippine) docc.1 e 3;

i genitori dell'attore sono cittadini filippini: il padre è giunto in Italia il 5.12.1991, la madre il successivo 22.8.1994; dalla data di ingresso sul territorio nazionale ad oggi hanno vissuto stabilmente a Milano (recandosi nelle Filippine solo poche volte ed in occasione delle ferie) ed hanno qui instaurato regolari rapporti di lavoro (come operaio il padre, come collaboratrice domestica la madre), riuscendo ad ottenere dalla Questura un permesso di soggiorno per motivi di lavoro solamente in data 23.2.1996 il padre e 17.2.1996 la madre, usufruendo del provvedimento di "sanatoria" di cui al d.l. 489/1995 (docc.4 e 5); in data 25.2.1999 hanno acquistato l'immobile in cui tuttora vivono insieme all'attore ed all'altra figlia, Joanarose, nata nel 2006;

l'attore, dalla nascita ad oggi ha sempre ed ininterrottamente vissuto in Italia, nella città di Milano: è infatti nato a Milano presso l'Ospedale "Vittore Buzzi" (cfr. docc.1 e 2); è stato sottoposto, presso la ASL di Milano a tutte le vaccinazioni obbligatorie (come emerge dal certificato



prodotto sub doc.7, nel corso dei primi due anni di vita – quelli in cui i genitori erano privi di permesso di soggiorno e quindi di iscrizione anagrafica – le vaccinazioni sono state effettuate in data 23.11.1994, 14.12.1994, 18.1.1995, 26.6.1995 e 30.9.1996 – cfr. doc.7); è stato sottoposto periodicamente, nei primi tre anni di vita, a visite di controllo pediatriche ; tra i tre ed i diciotto anni è stato poi assistito da un medico curante con studio in Milano (cfr. scheda sanitaria sub doc.10); a Milano ha frequentato la scuola materna (doc.11); a Milano ha frequentato con regolarità e profitto la scuola dell’obbligo (cfr. certificazione sub doc.12) ed a Milano, infine, sta frequentando l’ultimo anno delle scuole superiori, iscritto al liceo scientifico “P. Bottoni” (cfr. certificato sub doc.13).

L’attore esponeva che, compiuti i 18 anni di età, ha ricevuto una lettera a firma dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, con la quale gli veniva ricordato che entro un anno avrebbe potuto esercitare il diritto ad optare per la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art.4, co.2, L. 91/1992 (cfr. doc.14). In data 7.9.2012 l’attore si è quindi recato presso gli uffici anagrafici del Comune di Milano, al fine di dichiarare la propria volontà di acquisire la cittadinanza italiana.

Presentata la domanda, di contro, con lettera in data 19.9.2012 il Comune di Milano ha avvisato l’attore che avrebbe proceduto al rigetto della richiesta, in quanto “i permessi di soggiorno dei genitori sono stati emessi dopo la nascita dell’interessato, rispettivamente quello della madre il 17/02/1996 e quello del padre il 23/02/1996” .



Sulla base di tali premesse l'attore , ritenuto illegittimo il diniego, ha chiesto al Tribunale pronuncia accertativa di acquisizione della cittadinanza .

Si costituiva il Comune di Milano che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale essendo l'unico interlocutore il Ministro dell'Interno, titolare del potere pubblicistico concernente l'accertamento e il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno, con ordinanza 4 maggio 2014.

Adempiuto tale incombenza , la causa, sulle conclusioni di cui all'epigrafe, giunge in decisione.

2. Va osservato che non si pongono problemi di competenza territoriale in difetto di eccezione o rilievo in prima udienza ex art. 38 c.p.c..

3. Ritiene il tribunale che debba preliminarmente constatarsi il difetto di legittimazione passiva sostanziale del Comune di Milano .

Come già rilevato da questo Tribunale (sent. Tribunale di Milano, Sez.I Civ., n. 12502/12 del 13.11.2012), le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, sono delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54. 3, D. Lgs. n. 267/2000 e che tale delega di funzioni comporta l'immediata riferibilità allo Stato italiano - e per esso al Ministero dell'Interno - degli atti concernenti la cittadinanza italiana (il provvedimento dichiarativo dello status di cittadino, ovvero ogni provvedimento emanato dal Sindaco quale Ufficiale del Governo delegato alle funzioni dello stato civile, quale l'atto di rigetto nella specie; v. sentenza cit. " Invero, deve essere ricordato che



l'ordinamento conosce l'esercizio di funzioni sindacali in nome e per conto non già dell'ente territoriale sotto ordinato rappresentato, bensì in nome e per conto dell'Amministrazione Centrale. A titolo di esempio, si ricorda che l'art. 54 dei TUEL D. Lgs. n. 267/2000 qualifica il Sindaco, ufficiale dell'anagrafe, quale ufficiale del Governo; anche dopo l'intervento della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, permane l'attribuzione al Ministero dell'Interno della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi e, quindi, anche del registro della cittadinanza istituito presso ciascun Comune, evenienza che giustifica che quell'operare sia riferibile in capo allo Stato a detto Ministero; il Sindaco, in altri termini, esercitando la funzione in esame, assume la veste di ufficiale di Governo..."). D'altra parte l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte riafferma che anche dopo l'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali n. 142/1990, il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo, con atti che, in quanto posti in essere come organo dello Stato, sono riferibili a questo e non al Comune in tutti i casi in cui esercita i suoi poteri di tenuta dell'anagrafe della popolazione (Cass. Civ., Sez. III, n. 136/1994), risulta confermato anche successivamente (Cass. Civ., Sez. I, n. 7210/2009; Cass. Civ., Sez. III, n. 1519/2004; Cass. Civ., Sez. I, n. 1599/2000).

3. L'art.4, co.2, della legge 91/1992 prevede che: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data."

Secondo l'art.1, co.2, lett. a), DPR 572/1993, norma regolamentare ed attuativa della disposizione sopra trascritta, ai fini dell'acquisto della



cittadinanza italiana “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia” e di quelle in materia d’iscrizione anagrafica”.

E’ poi intervenuta la circolare del Ministero dell’Interno n. 22 del 7.11.2007, con la quale è stato affermato che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano non può considerarsi pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art.4, co.2, L. 91/92, ove vi sia documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc), e aggiungendo che ciò si rende necessario “al fine di evitare che le omissioni e ritardi relativi ai predetti adempimenti spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore possano arrecargli danno (...), in armonia con la linea di azione del governo e con l’orientamento in ambito internazionale volti alla tutela primaria degli interessi del minore”.

Successivamente è intervenuto l’art. 33 del D.L. n. n. 69/2013 conv. In L. n. 98/2013 con il quale, proprio ai fini specifici qui in considerazione, applicazione dall’art. 4, comma 2 L.n.9171992, si specifica che all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della P.A “ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione”.

4. Ricordato in tali termini il quadro normativo, venendo al merito della controversia, deve evidenziarsi che, stante la contumacia del convenuto



Ministero dell'Interno, non sono prospettati elementi di contestazione circa i riscontri probatori offerti dall'attore ed esposti nella narrativa sub par. 1.

Essi , obiettivamente, hanno una loro intrinseca significatività, trattandosi di certificazioni o attestazioni di Amministrazioni e Enti pubblici italiani e danno univoco riscontro delle condizioni previste dall'art. 4 comma 2 L.cit.: nascita in Italia; residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento del diciottesimo anno di età; dichiarazione di volontà, presentata entro il diciannovesimo anno di età.

Infatti l'attore è nato in Milano, presso l'Ospedale Buzzi, è stato oggetto, continuativamente, di cure e profilassi presso la ASL di competenza, ha frequentato scuole italiane, ha ininterrottamente vissuto in Milano, presso la residenza familiare in Milano.

Come detto, il Ministero non ha prospettato alcuna ragione impeditiva. Può, per altro, considerarsi che nella comunicazione del Comune oggetto di impugnativa in questa sede si fa riferimento alla pretesa assenza in capo all'interessato di legale ed ininterrotta residenza dalla nascita al compimento dei diciotto anni, in dipendenza della mancanza di permesso di soggiorno da parte dei suoi genitori per un periodo di circa due anni, dalla nascita del figlio al febbraio 1996.

Ritiene il Tribunale che il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza, non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art.4, co.2, legge 91/1992.

La condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla nascita in Italia ed alla dichiarazione entro il diciannovesimo anno) è solamente la legale ed



ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo anno di età dell'interessato.

L'art.43, co.2, c.c. indica che: "la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale" (la registrazione della residenza stessa, ai sensi del successivo art.44 c.c., rileva, per altri profili, esclusivamente ai fini dell'opponibilità ai terzi in buona fede).

Ciò posto, come già rilevato da plurima giurisprudenza di merito, v. richiami in comparsa conclusionale, non possono farsi gravare sul ricorrente ritardi nell'iscrizione anagrafica posti in essere dai genitori a fronte di una permanenza effettiva e ininterrotta sul territorio nazionale nel rispetto della normativa sul soggiorno degli stranieri in Italia; l'art. 4 nulla dice in ordine alla condizione giuridica dei genitori naturali, limitandosi a prevedere che lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data, di tal che non può ritenersi ostativa la circostanza che i genitori non avessero la residenza anagrafica (Tribunale di Brescia, Corte d'Appello di Napoli, sez. I civile, sent. n. 1486 del 26 aprile 2012)

Tali principi giurisprudenziali trovano, d'altra parte, definitivo riconoscimento nell'art. 33 D.L. n. 69/2013 citato, volto proprio a neutralizzare eventuali deficienze amministrative concernenti la posizione dei genitori stranieri..

Nel caso di specie, l'ininterrotta presenza e residenza dell'attore sul territorio nazionale, Comune di Milano, sin dalla nascita e, quindi anche



nel periodo antecedente l'11.12.1996 (data di registrazione anagrafica della sua residenza), risulta in equivocamente attestato dalle certificazioni pubbliche di carattere anagrafico, sanitario e scolastico.

Dalla concorrenza dei tre requisiti previsti dal più volte citato art.4, co.2, legge 91, discende quindi il diritto dell'attore all' acquisizione della cittadinanza italiana.

Può disporsi l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto, da un lato, della soccombenza nei confronti del Comune di Milano e, dall'altro, del citato intervento normativo avvenuto in corso di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione:

accerta e dichiara che sussistono le condizioni di cui all'art. 4 comma 2 L.n.91/1992 per il riconoscimento della cittadinanza italiana all'attore

dichiara il difetto di legittimazione del Comune di Milano.

Dichiara compensate le spese di giudizio.

Milano, 29 gennaio 2015

Il presidente est.

dott. Roberto Bichi

